

COMUNE DI CASTELLETTO CERVO (PROVINCIA DI BIELLA)
DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. FRANCO ENOCH

L'anno duemilaventicinque, addì 21 del mese di Gennaio,

TRA

il **Comune di CASTELLETTO CERVO** (C.F. 00432790020), in persona del Responsabile del Servizio Sig. GILETTI Omar nato a Biella il 14/06/1983, domiciliato per la funzione presso la Sede Comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse nell'Amministrazione Comunale che rappresenta,

E

l'**avv. Franco Enoch**, nato a Biella il 18.04.1963 e residente in Candelo (BI), Via Campile n. 2, con studio in Biella - Viale Roma, 2 - (C.F. NCH FNC 63D18 A859A - P.I. 01706650023),

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune di Castelletto Cervo conferisce all'avv. Franco Enoch l'incarico di assistenza legale per i problemi giuridici di diritto amministrativo che sorgano in ordine a tutti gli atti e le attività dell'Amministrazione Comunale. L'incarico consente al Comune, tramite i propri uffici, di sottoporre all'esame dell'avv. Franco Enoch quesiti e richieste di pareri, scritti od orali, che dovranno essere formulati con l'indicazione dei provvedimenti che possano o debbano essere adottati in relazione al caso concreto ed in conformità alle norme di Legge, statutarie e regolamentari, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali più recenti.

Sono escluse dal presente incarico l'assistenza e la rappresentanza giudiziali.

ART. 2

L'avv. Franco Enoch si impegna a riscontrare i quesiti e le richieste di parere nel più breve tempo possibile e, nel caso di dichiarata urgenza, entro dieci giorni liberi dal ricevimento della richiesta.

L'incarico verrà svolto presso lo studio di Biella dell'avv. Franco Enoch, il quale si riserva di avvalersi nell'esecuzione del presente incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2232 c.c., di colleghi del proprio studio iscritti nell'Albo degli Avvocati, anche facendosi sostituire, se necessario, ai fini della formulazione dei pareri.

Durante lo svolgimento dell'incarico verranno mantenuti costanti rapporti di collaborazione e, se del caso, organizzati incontri presso la sede del Comune o lo studio, in base alle esigenze di volta in volta evidenziatesi.

ART. 3

Ai fini dell'esecuzione dell'incarico l'avv. Franco Enoch ha facoltà di richiedere al personale e agli uffici del Comune la collaborazione e la fornitura di atti e documenti necessari per l'esame delle questioni sottoposte al proprio esame.

Il mancato invio di tali atti in tempo utile esime dal rispetto del termine di cui al precedente art. 2.

Sugli atti e documenti dell'Amministrazione e sulle informazioni comunque acquisite nell'esercizio dell'incarico l'avv. Franco Enoch ed i suoi colleghi e/o collaboratori di studio sono tenuti a mantenere il segreto professionale.

ART. 4

L'incarico si intende conferito fino al 31 dicembre 2025, con facoltà di reciproca disdetta anticipata, che dovrà essere comunicata per iscritto a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo PEC.

La disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale comporterà comunque il pagamento dell'intero importo concordato, di cui all'articolo 5 che segue, per l'annualità in corso all'atto del recesso.

ART. 5

Per l'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare il Comune corrisponderà all'avv. Franco Enoch, l'importo forfettario di € 2.000,00, oltre a rimborso *ex art. 2* del D.M. n. 55/2014 15%, Cassa Avvocati 4% ed IVA 22% - o aliquota superiore in forza di eventuali modifiche introdotte per Legge - per complessivi € 2.918,24 al lordo della ritenuta d'acconto.

Qualora in ragione del numero e/o dell'entità delle prestazioni di consulenza richieste ed effettuate l'importo di cui sopra debba ritenersi incapiante, sarà cura dell'Avv. Franco Enoch informare con sollecitudine l'Amministrazione Comunale a che provveda ad integrare in via preventiva, mediante assunzione di apposito atto deliberativo, il correlativo ed ulteriore impegno di spesa.

Per la corresponsione del compenso come sopra determinato l'avv. Franco Enoch emetterà la propria parcella elettronica che l'Amministrazione si impegna a liquidare tempestivamente, non appena espletate le necessarie operazioni di, accettazione, riscontro e registrazione.

ART.6

Si dà atto che la presente scrittura, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 non è soggetta a registrazione, se non in caso d'uso.

Essa viene redatta in duplice originale che, previa lettura e conferma, viene accettata e sottoscritta.

Con la sottoscrizione del presente atto le parti reciprocamente si autorizzano e prestano il proprio assenso al trattamento dei rispettivi dati personali e non, da utilizzarsi nei limiti e per gli scopi di cui al presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, anche al fine di adempiere agli obblighi inerenti alla normativa antiriciclaggio.

Per il Comune di Castelletto Cervo

avv. Franco Enoch